



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE  
DEROGHE AGLI ORARI DI CHIUSURA E  
APERTURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

**Il municipio di Comano**

Richiamati:

- L'articolo 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (detta in seguito Legge) ed il relativo regolamento di applicazione del 3 dicembre 1996
- Gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale e l'articolo 44 del Decreto di applicazione della Legge organica comunale

ha deciso di emanare la seguente

**ORDINANZA**

- Art. 1. *Occasioni straordinarie (art. 38 cpv. 1 Legge)*  
Sono occasioni straordinarie quelle in cui il municipio può concedere deroghe agli orari notificati in base all'articolo 41 della Legge, per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo.
- Art. 2. *Circostanze urgenti (art. 38 cpv. 2 Legge)*  
Sono circostanze urgenti quelle in cui il sindaco può concedere deroghe d'orario, i banchetti, le cene sociali, ed in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 41 della Legge per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico.
- Art. 3. In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura al sindaco.

Art. 4. Le istanze per le deroghe di cui all'art. 1, debitamente motivate devono pervenire alla cancelleria comunale entro dieci giorni dalla data d'inizio della deroga richiesta. Istanze tardive non saranno prese in considerazione.

Le istanze per le deroghe di cui all'articolo 2, debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al sindaco non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

Art. 5. Le decisioni relative alle deroghe d'orario sono sottoposte al pagamento di una tassa di fr. 20.-- per ogni ora di deroga (art. 36 Legge).

Art. 6. Sono esenti da tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (Vigilia di Natale, San Silvestro, Carnevale, ecc.).

Art. 7. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e di periodi di apertura e chiusura come di deroghe d'orario, sono punite dal municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 8. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 9. La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 1997 e verrà distribuita a tutta la cittadinanza.

Per il municipio di Comano:  
Il sindaco: E. Degiorgi      Il segretario: V. Soldini

Ris.mun. 18.2.1997  
pubblicata all'albo comunale  
dal 19.2.1997 per un  
periodo di 15 giorni